

All. B)



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Schema disciplinare per il conferimento dell'incarico professionale di "Medico competente", ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'anno duemilasedici addì _____ del mese di _____, in Ribera (AG), nella residenza municipale,

Tra

il Comune di Ribera, con sede in C/so Umberto I di seguito denominato "Amministrazione", rappresentato dal Dott. Raffaele Gallo Dirigente del 3° Settore - Servizio Gestione Risorse Umane C.F. 00215200841

E

Il professionista _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ nella Via _____ n. _____, partita IVA _____, (o la Società _____, con sede a _____ nella Via _____ n. _____, partita IVA _____, nella persona del suo Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ nella Via _____, n. _____)

e il/la dott. _____, nato a _____ giorno _____ C.F. _____, di seguito indicato "professionista"

Premesso che con il presente atto le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro di collaborazione esterna autonomo professionale senza vincolo di subordinazione avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 -2229 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile.

Ciò premesso, tra le parti

Si CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione affida al professionista l'incarico di Medico competente previsto dall'art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008, N. 81, per effettuazione della sorveglianza sanitaria da svolgere secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale(ICOH),del medesimo decreto Legislativo, al fine di realizzare gli obiettivi del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro per l'assolvimento dei seguenti compiti previsti dall'art.25 del D. Lgs n. 81/2008;

- a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione di primo soccorso;
- b) programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs.81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifiche tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

- c) istituire, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiornare e custodire, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore, concordando con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia di cui al decreto legislativo del segreto professionale;
- e) consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso fornendogli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) inviare all'ISPESL, la cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- g) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- h) informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- i) comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di Prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- k) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l) comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di cui al medesimo decreto;
- m) mantenere rapporti e relazioni con il Servizio Sanitario Nazionale nei termini di cui all'art. 40 del D. Lgs. 81/2008;
- n) effettuare la "sorveglianza sanitaria" nei termini e modalità e prescrizioni di cui all'art. 41 D. Lgs. 81/2008;
- o) svolgere ogni altra attività prevista dalle norme vigenti in materia di sicurezza ex D. Lgs n. 81/2008.

Art. 2

Modalità di svolgimento della collaborazione

La collaborazione avente natura di lavoro autonomo professionale viene svolta, trattandosi di prestazioni professionali d'opera e/o di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione da parte del professionista nei confronti dell'Amministrazione.

Il professionista gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione e garantisce che la stessa sia rispondente al risultato richiesto e funzionale rispetto agli obiettivi prefissati dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si impegna, qualora necessario per il corretto svolgimento della prestazione, ad assicurare il coordinamento con dipendenti dell'Ente.

Lo svolgimento dell'incarico prevede l'accesso e la frequentazione degli uffici dell'Ente.

Il professionista, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività purché questa risulti compatibile e non concorrente con il rapporto di collaborazione instaurato con l'Amministrazione.

Il rapporto di collaborazione sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 456 del c.c. nel caso in cui a seguito di verifica da parte dell'Amministrazione dell'attività svolta dal professionista per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possono risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con il rapporto di collaborazione instaurato con l'Amministrazione.

Il professionista dichiara che non è dipendente di pubblica amministrazione.

Art. 3

Obblighi di riservatezza

Il professionista è tenuto ad osservare la regola del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi

Le clausole del presente articolo hanno per l'Amministrazione carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

Il professionista è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Amministrazione.

Art. 4

Figure lavorative da sottoporre a sorveglianza sanitaria

Le figure lavorative da sottoporre a sorveglianza sanitaria sono 253 dipendenti (dirigenti, personale tecnico ed amministrativo, personale della Polizia Locale, autisti, lavoratori asili nido, uscieri, custodi, personale ausiliario, personale manutenzione) oltre a lavoratori che nel corso dell'anno l'Amministrazione utilizza nel servizio civico per lavori di pubblica utilità.

Art. 5

Decorrenza e durata dell'incarico

Il presente contratto ha validità di anni uno, rinnovabile per un ulteriore anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

Art. 6

Compenso

A fronte delle prestazioni previste dagli articoli precedenti, previa verifica del loro esatto adempimento, l'Amministrazione corrisponderà al professionista un compenso complessivo di € _____ esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18, del DPR633/72 e art. 6, comma 10, L. n. 133/99 e s.m.i

Il corrispettivo dovuto, determinato e calcolato in base alle effettive prestazioni rese, sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fatturazione e previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico con cadenza semestrale.

Il superiore compenso previsto per gli adempimenti previsti dal presente disciplinare è comprensivo di tutte le spese vive di viaggio, di vitto,alloggio, per il tempo passato fuori dall'ufficio, di eventuale altro personale d'aiuto.

L'Amministrazione Comunale dovrà fornire al professionista la documentazione che risulti necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Le parti concordano l'esclusione del pagamento di rimborsi spese e di qualsiasi indennità di fine rapporto.

Per la richiesta di visite mediche aggiuntive per personale non rientranti nel numero dei dipendenti di cui all'art. 2 sarà corrisposto un compenso unitario forfetario di € **18,00** sul quale verrà applicato lo stesso ribasso applicato sull'importo oggetto del presente incarico.

Art. 7

Tempi di esecuzione delle prestazioni

Il professionista si impegna ad effettuare gli accertamenti sanitari di cui valuta la necessità, e quelli richiesti da disposizioni normative o direttamente dall'amministrazione, nel più breve tempo possibile, tenuto anche conto della urgenza e gravità del caso, **e comunque entro e non oltre 3 giorni da quando ne ha avuto richiesta, cognizione o notizia.**

Deroghe potranno essere concesse in caso di accertamenti sanitari periodici e/o di routine che interessino molti lavoratori.

Per tutte le altre prestazioni richieste ai sensi della presente convenzione e non previste dai precedenti commi, il professionista si impegna a rispettare i tempi indicati dall'Amministrazione. L'Amministrazione s'impegna a mettere a disposizione del professionista un locale sito nel Comune di Ribera.

Art. 8

Tracciabilità dei flussi finanziari

La società/professionista affidataria si obbliga ad osservare la disciplina prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. La società/professionista comunica tempestivamente nei termini di legge gli estremi identificativi del conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9

Conclusioni del contratto -Recesso

Il contratto individuale si conclude nei seguenti casi:

- per scadenza del termine concordato;
- per recesso in caso di inadempienze contrattuali.

Inadempienze gravi rispetto agli obblighi contrattuali comportano il diritto della controparte di risolvere il presente contratto.

La parte che intende recedere deve darne comunicazione alla controparte indicando i motivi e invitandola a rimuovere le cause entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le cause non vengono rimosse nei 15 giorni successivi il contratto si intenderà risolto.

Art. 10

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Sciacca.

Art. 11

Trattamento dei dati personali

Il professionista autorizza il Comune di Ribera al trattamento dei propri dati personali e alla loro trasmissione ad altri soggetti o enti ai fini dell'espletamento della prestazione e al pagamento dei compensi nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dalla legge.

Letto, approvato e sottoscritto

L'Amministrazione _____

Il Professionista _____